

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundessozialgericht, con ordinanza 16 dicembre 1999, nella causa tra Hasan Gevin e Bundesanstalt für Arbeit — Kindergeldkasse

(Causa C-47/00)

(2000/C 122/20)

Con ordinanza 16 dicembre 1999, pervenuta nella cancelleria della Corte il 14 febbraio 2000, nella causa tra Hasan Gevin e Bundesanstalt für Arbeit — Kindergeldkasse, il Bundessozialgericht ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'art. 3, n. 1, della decisione n. 3/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia del 19 settembre 1980, relativa all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari, sia applicabile anche a cittadini turchi che soggiornino legittimamente in uno Stato membro dell'Unione europea e vi siano occupati come lavoratori dipendenti, ove essi non siano entrati in tale Stato membro in provenienza dalla Turchia in qualità di lavoratori migranti o loro familiari, bensì in qualità di profughi, senza però essere stati riconosciuti come profughi in tale Stato membro ed abbiano ricevuto il permesso di lavoro solo dopo la fine del procedimento di richiesta del diritto d'asilo».

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail di Bruxelles (Sesta Sezione) con sentenza 14 febbraio 2000, nella causa Temco Services Industries SA contro Samir Imzilyen, Mimoune Belfarh, Abdesselam Afia-Aroussi e Khalil Lakhdar, in presenza della General Maintenance Contractors SPRL e della Buyle-Medros-Vaes Associates SA

(Causa C-51/00)

(2000/C 122/21)

Con sentenza 14 febbraio 2000, pervenuta nella cancelleria della Corte il 17 febbraio 2000, nella causa Temco Services Industries SA contro Samir Imzilyen, Mimoune Belfarh, Abdesselam Afia-Aroussi e Khalil Lakhdar, in presenza della General Maintenance Contractors SPRL e della Buyle-Medros-Vaes Associates SA, la Cour du travail di Bruxelles (Sesta Sezione) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1) Se l'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE⁽¹⁾ si applichi nel caso in cui un'impresa A che ha concesso i lavori di pulizia di suoi impianti industriali ad un'impresa B, vede questa affidare tali lavori a un'impresa C che, a causa della perdita dell'appalto da parte dell'impresa B, licenzia tutto il suo personale, salvo

quattro persone: mentre, successivamente, un'impresa D si vede aggiudicare tale cantiere da parte dell'impresa A, assume in applicazione di una convenzione collettiva del lavoro una parte del personale dell'impresa C, ma non raccoglie alcun elemento dell'attivo di quest'ultima che continua ad esistere e che persiste nel proseguimento del suo scopo sociale.

2) Se la citata direttiva osti, nel caso in cui l'impresa C sia dichiarata cedente, pur continuando ad esistere, al fatto che essa possa mantenere taluni lavoratori nel suo servizio.

(¹) concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26).

Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta con ordinanza del Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale di Creteil dell'11 gennaio 2000 nella causa tra la S.A. Ferring e la Agence centrale des organismes de sécurité sociale «A.C.O.S.S.»

(Causa C-53/00)

(2000/C 122/22)

Con ordinanza 11 gennaio 2000, pervenuta nella cancelleria della Corte il 21 gennaio 2000, nella causa tra la S.A. Ferring e Agence centrale des organismes de sécurité sociale «A.C.O.S.S.», il Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale di Créteil ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

— Se il contributo istituito dall'art. L. 245-6-1 del Codice della previdenza sociale possa essere considerato aiuto pubblico ai sensi dell'art. 87 CE (ex art. 92 del Trattato CE).

— In caso di risposta affermativa, se tale contributo sia giustificato dalla natura e dall'economia del sistema.

— Se i grossisti distributori siano incaricati della gestione di un servizio di interesse economico generale ai sensi dell'art. 86, n. 2, CE (ex art. 90, n. 2, del Trattato CE).

— Qualora il contributo istituito possa essere qualificato come aiuto pubblico, se esso debba compensare esclusivamente le spese aggiuntive risultanti dagli obblighi imposti ai grossisti distributori affinché sia applicabile la deroga prevista dall'art. 86, n. 2, CE.

— Se l'art. 49 CE (ex art. 59 del Trattato CE) debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale come quella che trae origine dalla legge 19 dicembre 1997.